

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in euro 45,00.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

REP. n. 467

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE di POVOLETTO

PROVINCIA di UDINE

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei "lavori di REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO CHIOSCO E SPOGLIATOI AL SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO E DELL'AREA MANIFESTAZIONI POPOLARI DI SAVORGNANO" (CUP C57B16000370006 - CIG 7627930EF4).

L'Anno 2019 (duemiladiciannove) addì 8 (otto) del mese di febbraio nella Residenza Municipale di Povoletto, davanti a me, dott. Alfredo VAZZAZ, Segretario Comunale del Comune, a questo Atto autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si sono personalmente presentati e costituiti i Signori:

1) SERAFINI geom. Stefano, nato a Povoletto (Udine) il 02.03.1960, domiciliato presso la Residenza Municipale, che interviene, in esecuzione dell'art. 107, comma 3° lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, quale Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Povoletto (Cod. Fisc. 80002890301 - Part. I.V.A. 00331300301), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e che, nel contesto dell'Atto, verrà chiamato per brevità anche "Comune" o "Stazione Appaltante";

2) DI LENARDA Patrik, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 01.09.1976, residente a Codroipo (UD), Via della Chiesa n 30, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società DI LENARDA GIANFRANCO S.r.l. con Sede Legale in Via San Lorenzo n. 37, fraz. Pozzo 33033 a Codroipo (UD), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Pordenone/Udine con il numero di R.E.A. UD-282674 in data 08.11.2012, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02717750307, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Affidatario" o "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale rogante sono personalmente certo, dopo aver dichiarato, di comune accordo, col mio consenso, di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per Legge, convengono quanto segue

#### PREMESSO

1) che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 19.10.2017 si approvava il Progetto definitivo/esecutivo dei "lavori di realizzazione di un fabbricato ad uso chiosco e spogliatoi al servizio del campo di calcio e dell'area manifestazioni popolari di Savorgnano", redatto in data Agosto 2017 a cura dello Studio dell'Architetto Stefano FORTE con sede in Udine, Via Maniago n. 2, per un importo totale, per la realizzazione dell'opera, pari ad €. 120.000,00 (centoventimila/00) di cui €. 85.000,00(ottantacinquemila/00) per lavori (compresi oneri di sicurezza) ed €. 35.000,00 (trentacinquemila/00) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2) che, per l'espletamento della gara d'Appalto di cui all'oggetto, questa Amministrazione si è avvalsa della "Rete Regionale delle Stazioni

Appaltanti", mediante procedura telematica con l'utilizzo del "Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia", ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

3) che, in base al "Verbale di gara" di data 19.10.2018, è risultato che l'"Offerta" più vantaggiosa, per questa Amministrazione comunale, è stata quella presentata dalla Ditta "DI LENARDA GIANFRANCO S.r.l." con Sede Legale in Via San Lorenzo n. 37, fraz. Pozzo 33033 a Codroipo (UD), Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02717750307, indicante un ribasso del 10,81% (dieci virgola ottantuno) in percentuale sul prezzo posto a base di gara, determinando un importo netto contrattuale pari ad €. 76.135,80 (settantaseimilacentotrentacinque/80), comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €. 3.000,00 (tremila/00) ed al netto dell'I.V.A.;

4) che con Determinazione n. 302 del 07.12.2018 del Responsabile Unico del Procedimento venivano definitivamente affidati alla Ditta "DI LENARDA GIANFRANCO S.r.l." con Sede Legale in Via San Lorenzo n. 37, fraz. Pozzo 33033 a Codroipo (UD), i lavori di cui all'oggetto;

5) che, in data 30.01.2019, il Direttore Tecnico della Ditta "DI LENARDA GIANFRANCO S.r.l." ed il Responsabile Unico del Procedimento, hanno sottoscritto il "Verbale di cantierabilità" da cui risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;

6) che il Responsabile Unico del Procedimento ha eseguito tutte le verifiche richieste dalla normativa vigente, accertando il possesso, da parte della Ditta Affidataria, dei requisiti necessari per la stipula del presente Contratto ed ha

proceduto, inoltre, all'acquisizione della documentazione di Legge;

7) che le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante del presente Contratto, anche per le documentazioni non allegata ma richiamate "*per relationem*", dispensando l'Ufficiale rogante dalla lettura.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- Il Comune di Povoletto, come sopra rappresentato, conferisce alla Ditta "DI LENARDA GIANFRANCO S.r.l." con Sede Legale in Via San Lorenzo n. 37, fraz. Pozzo 33033 a Codroipo (UD) che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'Appalto relativo ai "lavori di realizzazione di un fabbricato ad uso chiosco e spogliatoi al servizio del campo di calcio e dell'area manifestazioni popolari di Savorgnano".

L'Affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli Atti da questo richiamati.

ART. 2- Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è fissato in €. 76.135,80 (settantaseimilacentotrentacinque/80), comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €. 3.000,00 (tremila/00) ed al netto dell'I.V.A.. Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che verrà determinata dal Direttore dei Lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che, eventualmente, saranno apportate al Progetto esecutivo.

ART. 3- Le parti danno atto dell'osservanza delle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della Legge n.136/2010 e s.m.i.. A tale scopo i pagamenti saranno effettuati

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: BANCA di Credito Cooperativo di Basiliano - Filiale di Codroipo (UD) - IBAN n. IT 92 T 08631 63751 00000 0268775, intestato alla Ditta "DI LENARDA GIANFRANCO S.r.l." con Sede Legale in Via San Lorenzo n. 37, fraz. Pozzo 33033 a Codroipo (UD), come indicato sulla comunicazione di data 14.01.2019, fatta pervenire, da parte della Ditta, alla Stazione Appaltante e registrata al Prot. con il n. 605 in data 15.01.2019.

ART. 4- I pagamenti, di cui al presente Contratto, saranno effettuati (ai sensi dell'Art.4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.), con le modalità previste dagli Artt. "A.20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26" del "Capitolato Speciale d'Appalto". Sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta); le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'appaltatore sarà quindi tenuto a fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5% dell'importo netto progressivo. L'ammontare delle ritenute effettuate sarà fatturato dall'appaltatore solo al momento del saldo.

ART. 5- Qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni indicate al precedente art. 3 del presente Atto, inerente alla "tracciabilità dei flussi finanziari", il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

ART. 6- L'appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle

condizioni e delle modalità di cui ai documenti facenti parte del “Progetto definitivo/esecutivo” (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 19.10.2017), in particolare del Capitolato Speciale d’Appalto.

I documenti indicati, base per la gara d’appalto, unitamente al Capitolato Generale d’Appalto ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 14/2002 e s.m.i., si intendono parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante avendo le stesse dichiarato di esserne a perfetta conoscenza e dispensando l’Ufficiale Rogante dalla lettura.

ART. 7- E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 8- Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

ART. 9- L’Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 30, comma 2° della L.R. n. 14 del 31.05.2002 (art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016) cauzione definitiva per una somma garantita pari ad €. 7.613,58 (settemilaseicentotredici/58), pari al 10% dell’importo netto di appalto, mediante "Polizza garanzia fidejussoria" Nr. 732001371 di data 14.01.2019, rilasciata dalla Compagnia "Allianz S.p.A.", con sede legale in Trieste (TS), Largo Ugo Irneri n. 1. Detta cauzione definitiva verrà svincolata ai sensi di Legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Affidatario, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, in tal caso, l’Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato.

ART. 10- L’Affidatario, ai sensi dell’art. "A.34" del Capitolato Speciale

d'Appalto, ha stipulato Polizza di Assicurazione n. 732001390 in data 17.01.2019, a "copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" con la Compagnia "Allianz S.p.A.", con sede legale in Trieste (TS), Largo Ugo Irneri n. 1.

ART. 11- Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 12- L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. E', altresì, obbligato a rispettare tutte le Norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'Affidatario è obbligato a rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 32 della L.R. n. 14/2002, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente Contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell'Impresa Affidataria, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Affidatario.

ART. 13- Le parti danno atto che l'Affidatario ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

ART. 14- L'Affidatario ha depositato, presso la Stazione Appaltante (di cui a Prot. n. 586 del 14.01.2019), un proprio "Piano Operativo di Sicurezza", ai

sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di coordinamento. L'Affidatario deve fornire tempestivamente, al Coordinatore della Sicurezza in sede esecutiva, gli aggiornamenti riguardo a dette documentazioni ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

ART. 15- A tutti gli effetti del presente Contratto l'Affidatario elegge domicilio presso il Palazzo Municipale in Povoletto (Udine).

ART. 16- Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 17- Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Affidatario.

ART. 18- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente Contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la Registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131. L'Imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di Legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ART. 19- L'Affidatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente Contratto. Le Parti rinviando, per quanto non compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

Art. 20- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Povoletto



(deliberazione giunta n. 100 del 12 dicembre 2013) viene ora consegnato

all'appaltatore che, tramite la sottoscrizione del contratto, ne fornisce ricevuta.

Gli obblighi di condotta ivi previsti si applicano ai collaboratori/dipendenti

della ditta ed il rapporto contrattuale si risolve nel caso in cui gli stessi violino

tali obblighi, come disciplinato nel testo

Per le comunicazioni, le Parti, indicano i seguenti indirizzi Mail- pec:

– per la ditta "DI LENARDA GIANFRANCO S.r.l.":

dilenarda@legalmail.it;

– per il Comune di Povoletto : protocollo@pec.comune.povoletto.ud.it.

Ogni comunicazione si intende effettuata alla Ditta "DI LENARDA

GIANFRANCO S.r.l." con Sede Legale in Via San Lorenzo n. 37, fraz. Pozzo

33033 a Codroipo (UD), o domicilio dichiarato in premessa, salvo apposita

comunicazione scritta di mal funzionamento del sistema di ricevimento.

E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto su

numero otto facciate intere e parte della presente fin qui a video, dandone

lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo

sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, di seguito verificata a mia

cura ai sensi dell'art. 14 D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Ai sensi dell'art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di

firma utilizzati, in applicazione dell'art. 25, co. 2 D.Lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

Per la Stazione Appaltante - Comune di Povoletto

il Responsabile dell'Area Tecnica:

SERAFINI geom. Stefano

Per l'Affidatario - Ditta "DI LENARDA GIANFRANCO S.r.l."

l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante:

DI LENARDA Patrik

IL SEGRETARIO COMUNALE:

VAZZAZ dott. Alfredo